

SEMINARIO

LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELL'IPOTESI DI CONCLUSIONE DI CONTRATTI ANOMALI (AL DI FUORI DELLA SEDE DELL'IMPRESA, A DISTANZA, VIA INTERNET) ANCHE CON RICORSO AL CREDITO AL CONSUMO

Norme rilevanti in tema di

EFFETTI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO SULL'EVENTUALE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO COLLEGATO AL CONTRATTO DI FORNITURA O DI ACQUISTO

Prof. Avv. Matteo De Poli

*Professore associato presso l'Università degli Studio di Padova – Facoltà di Giurisprudenza
Diritto bancario e Diritto del mercato finanziario*

(a) Il credito al consumo.

- artt. 121, 122, 123, 124, 125, 126 del d. lgs 1° settembre 1993. n. 385;
- artt. 42 e 43 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

(b) Il diritto di recesso nei contratti a distanza ovvero stipulati fuori dai locali commerciale.

- artt. 64, 65, 66, 67 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

(c) L'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto nella vendita con riserva di proprietà.

- artt. 1525 e 1526 c.c.;

(d) La risoluzione del contratto di mutuo.

- artt. 1819 e 1820 c.c.;

(e) Recente giurisprudenza in materia di credito al consumo e collegamento negoziale.

(a) Il credito al consumo.

D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Titolo VI, Capo II: “Credito al consumo”.

Art. 121. Nozione.

“1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

2. L’esercizio del credito al consumo è riservato:

- a) alle banche;
- b) agli intermediari finanziari;
- c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell’attività di credito al consumo.

4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

- a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
- c) ai finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;
- d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- e) ai finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
- f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario”.

Art. 122. Tasso annuo effettivo globale.

“1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l’interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG”.

Art. 123. Pubblicità.

“1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l’art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l’indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico”.

Art. 124. Contratti.

“1. Ai contratti di credito al consumo si applica l’art. 117, commi 1 e 3.

2. I contratti di credito al consumo indicano:

- a) l’ammontare e le modalità del finanziamento;
- b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- c) il TAEG;
- d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
- f) le eventuali garanzie richieste;
- g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:

- a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
- b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto;
- c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

- a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
- c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.

Art. 125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori.

“1. Le norme dettate dall’art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’art. 1248 del codice civile”.

4. Omissis (1).

5. Omissis (1).

(1) Comma abrogato dall’articolo 146 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.

“1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un’apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

- a) il massimale e l’eventuale scadenza del credito;
- b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
- c) le modalità di recesso dal contratto”.

D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Art. 42. Inadempimento del fornitore.

“Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”.

Art. 43. Rinvio al testo unico bancario.

“Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni”.

§ § §

(b) Il diritto di recesso nei contratti a distanza ovvero stipulati fuori dai locali commerciali.

D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Art. 64. Esercizio del diritto di recesso.

“1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta”.

Art. 65. Decorrenze.

“1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo”.

Art. 66. Effetti del diritto di recesso.

“1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67”.

Art. 67. Ulteriori obbligazioni delle parti.

“1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati”.

§ § §

(c) L'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto nella vendita con riserva di proprietà.

Art. 1525 c.c. Inadempimento del compratore.

“Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.

Art. 1526 c.c. Risoluzione del contratto.

“1. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

2. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.

3. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti”.

§ § §

(d) La risoluzione del contratto di mutuo.

Art. 1819 c.c. Restituzione rateale.

“Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero”.

Art. 1820 c.c. Mancato pagamento degli interessi.

“Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto”.

§ § §

(e) Recente giurisprudenza in materia di credito al consumo e collegamento negoziale.

Cassazione civile , sez. III, 23 aprile 2001, n. 5966.

“Le clausole di inopponibilità delle eccezioni relative al contratto di compravendita nei confronti del finanziatore vanno interpretate nel senso di escludere un’eventuale azione legale contro quest’ultimo, da parte del compratore, solo con riferimento a vizi o difetti del bene oggetto della compravendita, mentre non operano nel caso di inadempimento assoluto dell’obbligazione di consegnare il bene in questione”.

“Quando il mutuo di scopo risulti essere collegato ad un contratto di compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d’essere; in difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale, la richiesta di restituzione non va proposta nei confronti del mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore”.

* * *

Corte Appello Milano, 06 febbraio 2001.

“Nel mutuo di scopo, la causa contrattuale si realizza quando il bene, per il conseguire il quale è stato richiesto il mutuo, entra concretamente nella sfera patrimoniale del mutuatario; ove ciò non si verifichi, non ha più ragion d’essere il mutuo, con la conseguenza che la richiesta di restituzione della somma non va proposta nei confronti del mutuatario ma direttamente nei confronti del venditore”.

* * *

Tribunale Milano, 15 gennaio 2001.

“Risulta affetta da nullità la clausola che non consente al contraente di eccepire all’altra parte lo stesso venir meno del sinallagma contrattuale, anche se tale eccezione si solleva con riferimento ad un contratto collegato”.

“Nel mutuo di scopo, realizzatosi l’inadempimento del fornitore rispetto all’obbligo di consegna del bene oggetto della compravendita, il mutuante deve richiedere la restituzione della somma mutuata al fornitore del bene (che la detiene senza causa) e non al compratore”.

* * *

Giudice di Pace Città’ di Castello (Perugia), 08 maggio 2000.

“Il finanziamento di credito al consumo funzionalizzato all’acquisto di un sistema informatico ingenera un’ipotesi di collegamento contrattuale per effetto del quale la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore legittima la società di

finanziamento al rimborso della somma mutuata nei riguardi del venditore del bene compravenduto invece che nei confronti del mutuatario”.

§ § §

Cassazione civile , sez. I, 08 luglio 2004, n. 12567.

“Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro. (Enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell’acquisto di un veicolo, il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, di accoglimento dell’opposizione del mutuatario, che aveva rifiutato il pagamento, ingiuntogli, di pagare le rate di mutuo perché l’autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la ragione del finanziamento. La S.C. ha in particolare escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell’avvenuto versamento della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca alla erogazione del credito e che riconosceva la “totale estraneità” di essa “al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi”).”

N.B. Questa sentenza ha deciso sul ricorso in Cassazione proposto per la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Milano del 6 febbraio 2001, sopra citata.